

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUSARO, MEUCCI, DE CINQUE, ARTESE, TANCREDI,
CORÀ, FERRARI SILVESTRO, STEGAGNINI, DAL CASTELLO,
CUMINETTI, PEZZATI, CARLOTTO, GRIPPO, NAPOLI,
LAMORTE, RUSSO FERDINANDO**

Presentata il 26 ottobre 1982

Integrazione alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo principale della presente proposta di legge, è quello di estendere i benefici previsti dall'articolo 7 della legge n. 46 del 1958, anche ai dipendenti delle Amministrazioni statali, in possesso di diploma di conservatorio di musica, richiesto come essenziale per la assunzione in servizio.

Lo spirito della normativa di cui si chiede l'estensione anche ai beneficiari della presente proposta di legge, era quello di eliminare l'ingiusto divario che esisteva tra dipendenti pubblici in possesso di diploma — titolo idoneo per l'assunzione in servizio — e quelli in possesso di diploma di laurea e di specializzazione — titolo richiesto per l'assunzione in servizio —.

Infatti la pubblica amministrazione prevede l'assunzione di personale in possesso di diploma e di titoli di studi superio-

ri e cioè laurea o diploma superiore quali ISEF, conservatori di musica o accademia di belle arti.

Naturalmente una simile gamma di titoli presuppone una diversità di acquisizioni dei medesimi nell'arco di un determinato numero di anni, tenendo conto del normale *iter* curriculare scolastico.

Si creava, quindi, un privilegio ai fini del raggiungimento del periodo pensionabile nei riguardi di coloro che erano in possesso di un titolo di studio inferiore, in quanto si prefigurava la possibilità di assunzione in servizio in età inferiore a quella di coloro che dovevano — per acquistare un titolo di studio superiore — percorrere un *iter* scolastico più lungo.

Il legislatore, quindi, per eliminare simile discriminazione dispose che era pos-

sibile il riscatto degli anni di studio universitari e di corsi di specializzazione, frequentati in epoca antecedente all'assunzione in servizio.

Da una disamina di detta norma, nell'ambito di una interpretazione letterale, si evince che scopo primario della legge era quello di permettere il riscatto di tutti gli anni di studio eccedenti quelli curriculari dei corsi di scuola secondaria di secondo grado siano essi di 2, 3 o 4 anni, se congiunti a diploma di specializzazione e fatti dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

Fermo restando, quindi, tale principio ne consegue che ogni tipo di titolo di studio, che sia eccedente per il numero degli anni a quelli dei corsi normali delle scuole secondarie di secondo grado, debba essere in senso analogico, ai fini del riscatto per la quiescenza, equiparato al corso normale di studi universitari.

Del resto per coloro che conseguono, ad esempio, il diploma di maturità magistrale (corso di studio di 4 anni dopo la licenza di scuola media) è possibile iscriversi al Magistero per acquisire il diploma di laurea dopo un ulteriore quadriennio.

Congiungendo i due periodi di studi di cui sopra si raggiunge un numero di anni

scolastici, dopo la scuola dell'obbligo, di otto anni.

I detentori di tali titoli di studio possono, in caso di assunzione in servizio a dipendenze di Amministrazioni statali, riscattare gli anni di studi universitari in numero di quattro.

Secondo le norme vigenti ad esempio, i diplomati dei conservatori di musica che dopo la licenza elementare hanno dovuto percorrere una carriera scolastica di 10 anni per composizione, direzione d'orchestra, organo e composizione organista, pianoforte, violino, viola, violoncello e nove anni per arpa diatonica, non possono usufruire di alcun riscatto di anni di servizio pur permanendo nell'ambito della scuola, ai fini formativi, per maggiori anni di coloro che hanno conseguito il diploma di laurea al magistero.

Per ovviare a simile assurda discriminazione si chiede con la presente proposta di legge, che dal compimento medio sia possibile riscattare gli anni di studi successivi dei conservatori di musica.

In tal modo si renderà giustizia ad una categoria di docenti e pubblici dipendenti, considerata dalle norme vigenti, anche ai fini economici ad una carriera equiparata a quella direttiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il disposto dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, si estende anche ai pubblici dipendenti ai quali sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, il diploma di corso di studi decennale o di arpa (diatonica) presso i conservatori di musica statali.

I pubblici dipendenti, di cui al comma precedente, possono pertanto, a domanda, riscattare, ai fini della quiescenza, gli anni di studio successivi a quelli del compimento dei corsi secondari.